

Studio legale Avv. Andrea Costa

27100 PAVIA, Via Pusterla 11

Tel. 0382/308791 Fax 0382/302429

e-mail andreacostaavvocato@libero.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA LOMBARDIA

RICORSO

Promosso da

LEGAMBIENTE ONLUS, associazione nazionale di protezione ambientale riconosciuta con D.M. 16/03/1987 del Ministero dell'Ambiente ai sensi della L. n. 349/86, in persona del presidente regionale *pro tempore* Dott. Andrea Poggio, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Andrea Costa, con studio in Pavia, via Pusterla 11 e ivi elettivamente domiciliato come da procura in calce al presente atto

E da i Sigg.

ricorrenti

contro

la **REGIONE LOMBARDIA** in persona del suo Presidente *pro tempore* nella sua sede in Milano, via Fabio Filzi 22

resistente

e alla

DITTA RISO TICINO s.c.a.r.l., corrente in Lomello (PV), via Grua, 19 in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*

resistente

e con notificazione anche al

COMUNE DI LOMELLO (PV) nella persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in 27034 Lomello (PV), Piazza Castello n. 1

controinteressato

per l'annullamento della

d.d.g. 2 maggio 2005 n. 6.368 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria, n. 25 del 20 giugno 2005, pag. 3.014, con cui il Direttore Generale decreta di approvare il progetto e autorizzare la Ditta Riso Ticino s.c.a.r.l., corrente in Lomello (PV), via Grua, 19, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R 13, R 1) di rifiuti speciali non pericolosi, nonché per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi al procedimento

IN FATTO

Lomello dista 33 chilometri da Pavia, capoluogo della omonima provincia cui il comune

appartiene, conta 2.377 abitanti e ha una superficie di 22,2 chilometri quadrati per una densità abitativa di 107,07 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 96 metri sopra il livello del mare. Gli abitanti sono distribuiti in 886 nuclei familiari con una media per nucleo familiare di 2,68 componenti. Il paese dà il nome all'intera zona: la Lomellina, la cui economia si basa prevalentemente sulla produzione e lavorazione del riso e, grazie a ciò, la provincia di Pavia é divenuta recentemente la prima produttrice risicola italiana. A far tempo dagli anni '90 presso gli impianti della Società Riso Ticino corrente in Lomello (PV), via Grua 19 insiste un impianto di produzione di elettricità e di cogenerazione autorizzato originariamente ad alimentarsi da biomasse e successivamente anche da combustibili alternativi (ad esempio: scarti di polietilene) per un massimo di 32.000 tonnellate/anno totali combuste, così suddivise: 18.400 t/anno di lolla di riso e 13.600 t/anno di polietilene. Successivamente, nel dicembre del 2004, la Società Riso Ticino inizia una procedura volta ad ottenere l'approvazione del progetto di un secondo impianto, sempre insistente all'interno della proprietà Riso Ticino e, quindi, limitrofo a quello preesistente, e la conseguente autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R 13, R 1) di rifiuti speciali non pericolosi. La Regione Lombardia, con il provvedimento oggi impugnato, ha concesso la predetta autorizzazione per un impianto la cui potenzialità di recupero è di 24.000 tonnellate/anno (cfr. punto 1.7 del provvedimento impugnato). Conseguentemente, sorgerà a Lomello, a seguito della d.d.g. 2 maggio 2005 n. 6.368 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria, n. 25 del 20 giugno 2005, pag. 3.014, un nuovo impianto autorizzato all'esercizio di messa in riserva e recupero energetico mediante gassificazione di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da combustibile derivato da rifiuti a prevalente contenuto plastico con potenzialità di recupero di 24.000 t/anno, a cui si deve aggiungere quello già esistente con potenzialità di 32.000 t/anno, comportando dunque un raddoppio delle emissioni in atmosfera da parte dello stabilimento della Ditta Riso Ticino, corrente in Lomello (PV), via Grua 19.

IN DIRITTO

1. **Violazione di legge. D.M. 19 novembre 1997, allegato 1.**

Agli impianti autorizzati attualmente si applicano le prescrizioni e i valori limite di emissione di cui all'allegato 1 del D.M. 19/11/1997 n. 503. Il progetto, la struttura e la gestione dei predetti deve essere tale che, durante il periodo di funzionamento dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento dei forni, non siano superati i seguenti valori limite di emissione in atmosfera di questi inquinanti: 50 mg/nm come

valore medio giornaliero per il monossido di carbonio; 200 mg/nm come valore medio giornaliero per gli ossidi di azoto; 20 mg/nm come valore medio orario per le sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico. La d.d.g. 2 maggio 2005 n. 6.368 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria, n. 25 del 20 giugno 2005, pag. 3.014 che autorizza la Ditta Riso Ticino, corrente in Lomello, via Grua 19 alla realizzazione nei propri stabilimenti di un impianto di gassificazione e all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R1) di rifiuti speciali non pericolosi prevede, all'allegato B, punto 4 Prescrizioni, come valori limite di emissione: come valori medi giornalieri per il monossido di carbonio 300 mg/nm a fronte del limite di legge di 50 mg/nm; per gli ossidi di azoto 450 mg/nm a fronte del limite di legge di 200 mg/nm mentre come valori medi orari per le sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico 150 mg/nm a fronte di 20 mg/nm previsti dalla legge. Sul punto, il provvedimento che si impugna risulta illegittimo. Sotto questo aspetto, pertanto, la d.d.g. 2 maggio 2005 n. 6.368 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria, n. 25 del 20 giugno 2005, pag. 3.014 con cui il Direttore Generale decreta di approvare il progetto e autorizzare la Ditta Riso Ticino s.c.a.r.l., corrente in Lomello (PV), via Grua, 19, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R1) di rifiuti speciali non pericolosi deve essere annullata così come sono da annullare tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi al procedimento in esame.

2. **Eccesso di potere. Deliberazione Giunta Regionale 27 giugno 2005- n. 8/220.**

La d.d.g. 2 maggio 2005 n. 6.368 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria, n. 25 del 20 giugno 2005, pag. 3.014 approva il progetto e conseguentemente autorizza la Ditta Riso Ticino s.c.a.r.l., corrente in Lomello (PV), via Grua, 19, all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R 13, R 1) di rifiuti speciali non pericolosi. Successivamente, con Deliberazione della Giunta Regionale del 27 giugno 2005 – n. 8/220, pubblicata in data 18 agosto 2005 nel primo supplemento straordinario al n. 33 del BURL, che approva il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) ai sensi degli artt. 19, 20 e 55 della l.r. 26 del 23 dicembre 2001 e in applicazione delle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE, 94/62/CEE nonché del rapporto ambientale di valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 giugno 2001 al punto 8.5.3. (*Criteri per la localizzazione di impianti per il trattamento termico di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi*), dopo avere stabilito che tali strutture devono *far seguito ad uno Studio di*

impatto ambientale (che comprenda adeguate analisi di rischio per la popolazione e per l'ambiente) stabilisce che il livello di prescrizione previsto per un impianto come quello che dovrebbe sorgere a Lomello, cioè in un'area coltivata a risaie, è escludente (pag. 264), dove tale criterio implica l'esclusione totale dell'impianto. Non si capisce come la medesima tipologia di impianto a distanza di un mese possa diventare da autorizzato, senza la necessità di una Valutazione di Impatto Ambientale, come quello approvato a Lomello, a illegale. Con la delibera 21233 approvata il 18 aprile dalla giunta regionale, ha preso avvio la procedura che porterà al riconoscimento formale di 23 siti identificati come idonei alla conservazione di determinate specie ornitologiche, con particolare riferimento alle zone umide di rilevanza internazionale: ovvero, le Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla direttiva 79/409/Cee che fanno capo a "Rete Natura 2000", il "circuito" europeo di luoghi naturali creato per la conservazione degli habitat e delle specie. In ottemperanza alle direttive comunitarie, oggi la Lombardia conta 39 Zps (di cui 22 già designate formalmente), a cui si sommano le 23 individuate ad aprile dalla Regione. L'elenco dei siti proposti dalla delibera di recente approvazione, con le relative cartografie e le istruttorie tecnico-scientifiche svolte dall'Università degli studi di Pavia, è al vaglio del ministero dell'Ambiente per la classificazione formale delle aree in Zone di protezione speciale. La Lomellina è una delle previste Zps. La più grande (30mila ettari di superficie), l'unica non all'interno di un'area già protetta, ma tipica dello spirito con cui la DgA intende le Zone di protezione speciale: ovvero, come sinonimo di tutela ambientale e come fonte di opportunità che il mondo rurale può e deve cogliere. E' questo il passaggio che meglio descrive il senso della delibera 21233. Il caso della Zps lomellina è indicativo. Ogni anno da aprile ad agosto, le risaie ospitano nitticore e garzette, due particolari specie di aironi, che proprio grazie all'ecosistema indotto dalla presenza di paludi artificiali trovano nella terra di Lomellina l'habitat ideale alla nidificazione. Il ruolo centrale svolto dai risicoltori è evidente. E' su questa base, ed è anche alla luce della nuova Pac e del prossimo Psr, che l'istituzione delle Zps diventa per gli agricoltori un'opportunità. L'obiettivo della DgA è individuare misure di sviluppo rurale che valorizzino, attraverso indennità o incentivi, il ruolo dell'agricoltura nel mantenimento degli ecosistemi, e che nel contempo promuovano un'agricoltura di tipo 'sostenibile'. I Piani di gestione, che seguiranno la classificazione formale delle Zps, segneranno pertanto una tappa fondamentale. Oltre ad auspicare sinergia tra enti gestori, DgA, università, Province ed associazioni agricole di categoria, è importante infatti che i Piani di gestione superino una logica esclusivamente vincolistica delle Zps, per

individuare invece un percorso locale di sviluppo capace di cogliere le numerose opportunità del Psr. Anche sotto questo aspetto, pertanto, la d.d.g. 2 maggio 2005 n. 6.368 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria, n. 25 del 20 giugno 2005, pag. 3.014 con cui il Direttore Generale decreta di approvare il progetto e autorizzare la Ditta Riso Ticino s.c.a.r.l., corrente in Lomello (PV), via Grua, 19, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R 13, R 1) di rifiuti speciali non pericolosi deve essere annullata così come sono da annullare tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi al procedimento in esame.

La legittimazione a Legambiente Onlus all'impugnazione della deliberazione del d.g. 2 maggio 2005 n. 6.368 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria, n. 25 del 20 giugno 2005, pag. 3.014 con cui il Direttore Generale decreta di approvare il progetto e autorizzare la Ditta Riso Ticino s.c.a.r.l., corrente in Lomello (PV), via Grua, 19, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R 13, R 1) di rifiuti speciali non pericolosi nonché per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi al procedimento, a norma degli artt. 13 e 18 della L. n. 349/1986 è data dal fatto che la predetta delibera attiene a profili naturalistici del territorio lomellino.

Per altro verso, la legittimazione dei Sigg. è *in re ipsa*, essendo tutti residenti nel Comune di Torre d'Isola.

Per i motivi sopra esposti, si conclude in nome e nell'interesse dei ricorrenti affinché il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia voglia accogliere il presente ricorso e, quindi, annullare l'impugnata d.d.g. 2 maggio 2005 n. 6.368 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria, n. 25 del 20 giugno 2005, pag. 3.014 con cui il Direttore Generale decreta di approvare il progetto e autorizzare la Ditta Riso Ticino s.c.a.r.l., corrente in Lomello (PV), via Grua, 19, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R 13, R 1) di rifiuti speciali non pericolosi nonché per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi al procedimento.

Con vittoria di spese diritti e onorari del presente procedimento.

Il presente giudizio ha valore indeterminabile.

Si depositano i seguenti documenti:

1. Statuto Legambiente Onlus Lombardia;
2. Statuto nazionale Legambiente Onlus;
3. D.d.g. 2 maggio 2005 n. 6.368 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

Lombardia, Serie Ordinaria, n. 25 del 20 giugno 2005, pag. 3.014 con cui il Direttore Generale decreta di approvare il progetto e autorizzare la Ditta Riso Ticino s.c.a.r.l., corrente in Lomello (PV), via Grua, 19, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R 13, R 1) di rifiuti speciali non pericolosi.

Avv. Andrea Costa

DELEGA

Noi sottoscritti Andrea Poggio presidente regionale *pro tempore* di **LEGAMBIENTE ONLUS**, associazione nazionale di protezione ambientale riconosciuta con D.M. 16/03/1987 del Ministero dell'Ambiente ai sensi della L. n. 349/86 e deleghiamo l'Avv. Andrea Costa a rappresentarci e difenderci per il presente giudizio avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, conferendo loro le più ampie facoltà inerenti il mandato, comprese quelle di proporre eventuali motivi aggiunti al ricorso e di farsi sostituire, con elezione di domicilio presso il suo studio in Pavia, via Pusterla 11.

Andrea Poggio

Sono autentiche le firme

Avv. Andrea Costa

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta di **LEGAMBIENTE ONLUS**, associazione nazionale di protezione ambientale riconosciuta con D.M. 16/03/1987 del Ministero dell'Ambiente ai sensi della L. n. 349/86, in persona del presidente regionale *pro tempore* Dott. Andrea Poggio e dei Sigg. () rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Andrea Costa, con studio in Pavia, via Pusterla 11 Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia certifico di aver notificato copia conforme al presente originale del sopra esteso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la

Lombardia

al **COMUNE LOMELLO** nella persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in 27034 Lomello (PV), Piazza Castello n. 1 mediante servizio postale

alla **REGIONE LOMBARDIA** in persona del suo Presidente *pro tempore* nella sua sede in Milano, via Fabio Filzi 22 CAP 20124 mediante servizio postale

alla **DITTA RISO TICINO s.c.a.r.l.**, corrente in 27034 Lomello (PV), via Grua, 19 in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* mediante servizio postale